

ALBO



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

DETERMINAZIONE N. 428 DEL 27 DIC. 2013

(Determinazione del Capo Area Tecnica n. 114 del 27-12-2013.)

OGGETTO	Impegno di spesa per la liquidazione del contenzioso Scarlata Alberto, Laura e Marcella/Comune di Villalba.
----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

Incaricato, con determinazione sindacale n. 18 del 20 aprile 2012, della posizione organizzativa con riferimento all'Area III – Servizi Tecnici e Gestione del Territorio con le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

Premesso che:

- con atto di citazione, notificato in data 30 dicembre 1999, i Signori Scarlata Alberto, Scarlata Laura e Scarlata Marcella citavano in giudizio il Comune di Villalba, assumendo di essere proprietari di un fondo sito in Villalba, c.da Dietro Chiesa, riportato in catasto al foglio 9, particelle 52 e 103 (oggi particella n. 395), oggetto di occupazione temporanea da parte di questo Comune, giusta ordinanza sindacale n. 1 del 13.1.1993, per la realizzazione di una casa polivalente per anziani;

- con l'atto di citazione sopra citato i Sigg. Scarlata sostenevano:

1) che il proprio terreno era stato occupato per mq. 3.863, di cui mq. 3.735, sulla particella n. 52, e mq. 128, sulla particella n.103,

2) che tale occupazione temporanea, disposta per un periodo di cinque anni, decorrente dal 2 marzo 1993 (data in cui si procedeva effettivamente alla immissione in possesso), si sarebbe protratta oltre tale termine, con la definitiva ed irreversibile trasformazione dell'area occupata;

- con l'atto di citazione sopra citato i Sigg. Scarlata chiedevano:

- la condanna del Comune di Villalba, deducendo l'operatività del meccanismo dell'accessione invertita, al risarcimento del danno provocato dall'illegittima ed irreversibile occupazione del fondo di proprietà degli attori, attribuendo al terreno "il valore venale di £.56.000 per mq." e assumendo a base di calcolo "il valore di £.30.876 per mq., come rapportato ai criteri legali per la quantificazione del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, secondo i criteri di cui al comma 7 bis art.5 bis D.L. 333/92",
- la condanna del Comune di Villalba al pagamento della somma dovuta per l'occupazione legittima delle medesime aree, protrattasi oltre il quinquennio dalla data di immissione in possesso e "secondo il criterio di 1/12 del valore e di cui all'art.14, comma 11, della L. 28.1.1977 n.10 ovvero in subordine secondo il criterio del tasso di interesse legale per ciascun anno di occupazione in relazione al riconosciuto valore venale dell'area occupata",
- la corresponsione degli interessi al tasso legale sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per occupazione appropriativa,
- la corresponsione, con la medesima decorrenza ed i medesimi importi, della rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, la restituzione agli attori del fondo illegittimamente occupato, ove non operi il meccanismo della c.d. occupazione appropriativa;

- il Comune di Villalba in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato in giudizio dall'Avv. Ilardo Umberto del foro di Caltanissetta, giusta incarico conferito con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 8 del 2 febbraio 2000, con comparsa depositata in data 16 marzo 2000, si costituiva in giudizio, avversando quanto dedotto dagli attori, eccependo:

- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riferimento alla domanda risarcitoria, sul rilievo che la stessa fosse devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 de D.Lgs. n. 80/1998;
- l'incompetenza del Tribunale Civile di Caltanissetta, in ordine all'ulteriore domanda avente ad oggetto la determinazione ed il pagamento dell'indennità di occupazione legittima, sul rilievo che la stessa fosse devoluta alla competenza funzionale ed inderogabile della Corte di Appello, in unico grado;
- nel merito, l'infondatezza delle richieste dei Sigg. Scarlata, evidenziando altresì, tra le varie cose, la natura non edificabile del terreno;
- l'inammissibilità della domanda, spiegata in via subordinata, di restituzione del bene, asseritamente incompatibile con la volontà abdicativa manifestata con la proposizione della domanda risarcitoria principale;

- con atto notificato il 5 aprile 2000, i Sigg. Scarlata proponevano ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite. della Corte di Cassazione;

- con ordinanza del 6 luglio 2000 il giudice istruttore disponeva la sospensione del processo sino all'esito del detto ricorso;

- le Sezioni Unite della Suprema Corte, con ordinanza n.8204 emessa il 17 marzo 2005 e depositata il 20 aprile 2005, prendendo atto della giurisprudenza costituzionale intervenuta nel corso del 2004 e, in particolare, della sopravvenuta pronuncia della illegittimità costituzionale dell'art. 34 del D. Lgs. 80/1998, dichiaravano la giurisdizione del Giudice Ordinario;

- con atto notificato il 31 maggio 2005 e depositato il 7 giugno 2005 i Sigg. Scarlata procedevano a riassumere il giudizio;



- il Comune di Villalba, con memoria depositata il 16 febbraio 2006, ribadiva l'incompetenza del Tribunale a pronunciarsi sulla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, contestando altresì nel merito le richieste della controparte;

- in particolare, la difesa del Comune, rilevava che "...l'estensione di terreno effettivamente interessata alla procedura ablativa de qua è estesa mq. 3462 e non già mq. 3863, come indicato da controparte nell'atto di citazione...";

- con la stessa memoria, veniva espressamente contestato il parametro di valore venale applicato dagli attori (nella misura di Lit. 56.000 al mq.), facendosi osservare che detto valore venale "...in considerazione delle circostanze tutte del caso, dell'ubicazione del terreno e del mercato immobiliare di quel di Villalba, sarebbe eccessivo anche se l'area potesse considerarsi edificabile..."; contemporaneamente si ribadiva la contestazione della edificabilità dell'area, facendosi altresì notare che, giusta la giurisprudenza nelle more intervenuta, la natura edificabile di un terreno non avrebbe più potuto fondarsi sulla mera edificabilità di fatto, postulando l'affermazione di edificabilità anche il concorso della c.d. edificabilità *de iure*, nella specie certamente non sussistente; si stigmatizzava, inoltre, il fatto che la indicazione *ex adverso* del parametro di 1/12 per anno, ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione, implicava l'ammissione della natura agricola (*i.e.*: non edificabile) del terreno in oggetto;

- a supporto dei propri assunti, in data 17 luglio 2006, il Comune di Villalba depositava deduzioni integrative istruttorie, evidenziando e documentando che, a seguito di atto di rimodulazione del progetto esecutivo del 30 ottobre 2003, la superficie complessiva interessata dalla vicenda ablativa si era ridotta da mq. 10.740 a mq. 7.470;

- con ordinanza dei 19-20 aprile 2007, il G.I. disponeva C.T.U., nominando a tal fine l'Ing. Alberto Nicosia, il quale prestava giuramento di rito e, esperite le operazioni, depositava la propria consulenza il 18 gennaio 2008;

- alla successiva udienza del 11 marzo 2008, il Comune di Villalba depositava consulenza tecnica di parte a firma del Geom. Melchiorre Trabona, nominato per l'incarico dal Comune di Villalba con provvedimento del 13 luglio 2007, prot. n. 2973;

- all'udienza del 15 maggio 2008, la difesa dei Sigg. Scarlata depositava "Brevi note tecniche" a firma del proprio C.T.P., Arch. Alessandro Giugno, e contestava altresì la legittimità del deposito della C.T.P. di parte convenuta, chiedendone l'espulsione dal fascicolo;

- con ordinanza del 17 novembre 2009, le contestazioni *ex adverso* mosse avverso la C.T.P. del Comune, venivano dichiarate dal Giudice non meritevoli di accoglimento;

- all'udienza del 2 marzo 2010 venivano precisate le conclusioni, e la causa veniva trattenuta per la decisione;

Constatato che:

- il Tribunale Civile di Caltanissetta con sentenza n 594 emessa il 31 maggio 2010 e depositata in cancelleria il 10 giugno 2010, riteneva che la realizzazione dell'opera pubblica della Casa Polivalente per Anziani avesse determinato l'irreversibile trasformazione del terreno di proprietà degli attori e disponeva:

1) la condanna del Comune di Villalba, ravvisando ricorrere nel caso di specie un'ipotesi di occupazione appropriativa, al pagamento in favore di Scarlata Alberto, Scarlata Laura e Scarlata

Marcella, in solido tra loro, della complessiva somma di € 159.446,399, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione fino al soddisfo;

2) l'incompetenza del Tribunale di Caltanissetta in merito alla domanda proposta dagli attori avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di occupazione d'urgenza dovuta con riguardo ai fondi specificati nell'atto di citazione, sussistendo in proposito la competenza funzionale della Corte di Appello di Caltanissetta;

3) la condanna del Comune di Villalba, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi € 7.953,00, di cui € 2.453,00 per competenza ed € 5.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;

4) di porre le spese di C.T.U. definitivamente a carico del Comune di Villalba;

Constatato, altresì, che il Tribunale Civile di Caltanissetta nel condannare il Comune di Villalba al pagamento di € 159.446,399, di cui € 150.503,329 per capitale rivalutato ed € 8.943,069 per interessi, recepisce integralmente gli esiti delle operazioni di consulenza tecnica espletate dal C.T.U. Ing. Alberto Nicosia che, riconoscendo l'immobile di proprietà degli attori come munito di vocazione edificatoria ed utilizzando il criterio sussidiario del "valore di trasformazione", era pervenuto ad una stima di un valore complessivo pari ad € 147.054,99 in relazione all'intera superficie irreversibilmente trasformata, risultata in concreto pari a mq 4.201,57 in misura superiore rispetto a quella originariamente indicata nel provvedimento di occupazione d'urgenza, poi fatto oggetto di rivalutazione alla stregua degli indici ISTAT di svalutazione monetaria a partire dalla data di irreversibile trasformazione del fondo;

Dato atto che:

- che la sentenza n. 594/2010 del Tribunale Civile di Caltanissetta veniva notificata al legale di fiducia del Comune di Villalba, avv. Umberto Ilardo, in data 5 ottobre 2010, così determinandosi la decorrenza del termine breve per l'impugnazione previsto dall'art. 325 C.P.C.;

- la Giunta Municipale con deliberazione n. 104 del 08 novembre 2010 conferiva un incarico all'Avv. Umberto Ilardo per proporre appello avverso la sentenza n. 594/2010 emessa dal Tribunale di Caltanissetta;

- il procedimento in appello veniva iscritto al n. 430/2010 R.G. della Corte di Appello di Caltanissetta;

- il procedimento in appello è ancora in corso;


Dato atto, altresì, che:


- i Sigg. Scarlata con atto di citazione in riassunzione del 15 novembre 2010 chiamavano in giudizio il Comune di Villalba innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta per sentire condannare il Comune al pagamento dell'indennità di occupazione c.d. legittima della già citata area di proprietà degli attori, nonché degli interessi, della rivalutazione monetaria e delle spese legali;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 14 marzo 2011 conferiva un incarico all'Avv. Umberto Ilardo per rappresentare e difendere il Comune di Villalba nel giudizio instaurato davanti alla Corte di Appello di Caltanissetta ed iscritto al n. 453/2010 R.G.;

- il Comune di Villalba si costituiva nel giudizio in riassunzione depositando il 15 marzo 2011 comparsa di costituzione e risposta nella quale si contestava:

- l'estensione dell'area occupata, risultando eccessiva la quantificazione effettuata dal C.T.U.;





- il carattere edificatorio dell'area irreversibilmente trasformata e conseguentemente la determinazione del valore di mercato della stessa e l'ammontare dell'indennità di occupazione, così come determinate dal C.T.U.;
- Il giudizio in riassunzione è ancora pendente;

Dato atto altresì che:

- la sentenza n. 594/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta in data 31.05.2010, munita della formula esecutiva dal Cancelliere del detto Tribunale in data 21.06.2010, è stata notificata dai Sigg.ri Scarlata in forma esecutiva al Comune di Villalba, a mezzo servizio postale, il 28 giugno 2010 e acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4247;

- in data 09.10.2010, in virtù ed in esecuzione della sentenza n. 594/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta, i Sigg.ri Scarlata notificavano al Comune di Villalba l'atto di precetto Cron. 8564 (acquisito al protocollo dell'ente al n. 6674) intimando il pagamento della complessiva somma di € 179.049,57, articolata nello stesso atto come di seguito:

- sorte capitale indicata in sentenza	€ 59.446,39;
- interessi legali dal 31.05.2010 alla data del precetto	€ 712,05;
- spese legali liquidate in sentenza	€ 7.953,00;
- spese generali del 12,50%	€ 994,12;
- CPA del 4% sulle spese legali e generali	€ 357,88;
- IVA 20% su 9.305,00	€ 1.861,00;
- compensi liquidati al CTU Ing. Nicosia già liquidati	€ 5.701,58;
- specifica procuratore a margine della sentenza notificata il 28.06.2010 e costo della notifica	€ 1.027,80;
- compensi atto di precetto	€ 996,14;

- in data 15.12.2010 l'Ufficiale Giudiziario, per i Sigg.ri Scarlata, notificava a questo Ente atto di pignoramento presso terzi (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 7412);

- con il predetto atto di pignoramento venivano citati il Comune di Villalba e l'Istituto Bancario UNICREDIT, Agenzia di Villalba, Tesoriere del Comune di Villalba, a comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Caltanissetta il giorno 24 gennaio 2011, procedimento 793/2010, quanto al debitore perché fosse presente alle dichiarazioni ed agli altri atti ulteriori e quanto al terzo pignorato perché rendesse la dichiarazione prescritta dall'art. 547c.p.c.;

- il Giudice dell'Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 gennaio 2011, vista la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato UNICREDIT S.p.a., con ordinanza Cron. 58 notificata al Comune di Villalba in data 24 febbraio 2011 e acquisita al protocollo dell'ente al n. 1152, liquidava in prededuzione al terzo pignorato la somma di € 80,00 ed assegnava in pagamento ai creditori precedenti, Sigg.ri Scarlata, la somma di € 180.859,57 (pari alla somma dell'importo indicato in precetto di € 179.049,57 e delle spese di esecuzione liquidate in € 1.810,00) oltre IVA e c.p.a. sulle spese di esecuzione ed oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla data della notifica del precetto fino al saldo effettivo, oltre spese di registrazione e notifica del provvedimento;

- la Giunta Municipale con deliberazione n. 25 del 14 marzo 2011 conferiva un incarico all'Avv. Umberto Ilardo per proporre ricorso in opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del 24 febbraio 2011 con cui il Tribunale dell'Esecuzione assegnava le somme dichiarate dovute dal terzo pignorato UNICREDIT S.p.a., in qualità di tesoriere, ai creditori precedenti in quanto rilevava l'esistenza del vincolo di impignorabilità determinato dalla

delibera n. 140 del 22 dicembre 2010 adottata, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 dalla Giunta Municipale del Comune di Villalba, notificata al tesoriere in data 30 dicembre 2010;

- con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. il Comune di Villalba era a richiedere, previa la sospensione, di dichiarare la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme impugnata e del pignoramento intrapreso dai Sigg.ri Scarlata;
- il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza emessa in data 22 aprile 2011 e comunicata formalmente al procuratore costituito per il Comune di Villalba in data 3 maggio 2011, rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione delle somme impugnata con il ricorso in opposizione agli atti esecutivi, non riscontrando la sussistenza dei gravi motivi;
- la Giunta Municipale con deliberazione n. 57 del 18 maggio 2011 conferiva un incarico all'Avv. Umberto Ilardo per proporre reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 22 aprile 2011 dal Tribunale dell'Esecuzione citata al punto precedente;
- il Tribunale Civile di Caltanissetta, in composizione collegiale, con ordinanza emessa in data 24 giugno 2011 e depositata in Cancelleria in data 28 giugno 2011, rigettava il reclamo proposto dal Comune di Villalba avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione emessa in data 22 aprile 2011;
- a seguito del deposito della suddetta ordinanza, i Sigg.ri Scarlata per il tramite dei loro legali proponevano istanza di correzione per errore materiale ai sensi degli artt. 267 e ss. del c.p.c., poiché il Tribunale di Caltanissetta sarebbe incorso in omissione atteso che lo stesso non aveva provveduto alla liquidazione delle spese di giudizio in favore dei Sigg. Scarlata, notificato al procuratore costituito per il Comune in data 6 luglio 2011;
- il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza cron. 1183 emessa in data 14 ottobre 2011 e depositata in data 18 10 2011, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 5743 del 07 novembre 2011, disponeva la correzione dell'ordinanza emessa in data 24 giugno 2011 dichiarando che laddove era iscritto UNICREDIT S.p.a. doveva leggersi Scarlata Alberto, Scarlata Laura e Scarlata Marcella;
- a seguito del deposito della suddetta ordinanza, con ricorso depositato il 2 novembre 2011, l'UNICREDIT Group SPA, premesso di essersi regolarmente costituita nel procedimento per reclamo, ha chiesto disporsi l'ordinanza emessa il 14 ottobre 2011, nella parte in cui condannava il Comune di Villalba a corrispondere le spese di lite ai Sigg.ri Scarlata, sostituendoli, e non aggiungendoli, ad UNICREDIT Group S.p.a.;
- il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza cron. 1213 emessa in data 21 dicembre 2011 disponeva la revoca dell'ordinanza di correzione emessa in data 14 ottobre 2011, dichiarando di aggiungere al dispositivo dell'ordinanza emessa in data 24 giugno 2011 la previsione della condanna del Comune di Villalba a rimborsare le spese di giudizio in favore dei Sig.ri Scarlata Alberto, Marcella e Laura, liquidandole in € 4.000,00 di cui euro 1.790,00 per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Preso atto che:

- a seguito dell'ordinanza di assegnazione delle somme dichiarate dovute dal tesoriere del Comune del 24 febbraio 2012, l'UNICREDIT S.p.a., Agenzia di Villalba, tratteneva la somma liquidata in prededuzione di € 80,00 e come comunicato con note acquisite al prot. 1852, 1853 e 1854 del 30 marzo 2011, provvedeva a corrispondere rispettivamente ai creditori pignorati



Sigg.ri Scarlata Alberto, Laura e Marcella l'importo netto di € 50.332,24, di cui € 7.621,00 quale importo non soggetto a ritenuta, ed € 53.389,06, al netto della ritenuta operata di € 10.677,81, per un importo complessivo di € 183.030,18;

Dato atto che:

- con provvedimento n. 80 del 29 novembre 2011, il Comune di Villalba ha liquidato, ai Sigg.ri Scarlata Alberto, Laura e Marcella, con quietanza del Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.a., Agenzia di Villalba, la somma di € 24.906,47, prevista per l'esproprio del terreno, nell'ultima perizia e nello stato finale, approvato con provvedimento n. 30 del 22 marzo 2007, relativo alla costruzione della Casa Diurna per Anziani;

Constatato che:

- il Consiglio Comunale, con atto deliberativo n. 31 del 22/06/2013, ha approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012;

- il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012 riporta un avanzo di amministrazione pari ad € 161.030,64;

- il Consiglio Comunale, con atto deliberativo n. 66 del 13/12/2013 ha:

- riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il debito fuori bilancio ammontante a € 158.203,68, come indicato nella sentenza n. 594 emessa dal Tribunale Civile di Caltanissetta il 31 maggio 2010 e depositata in cancelleria il 10 giugno 2010;
- finanziato, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità la somma di € 158.203,68 tramite l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario anno 2012 applicato al redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e risultante dal rendiconto approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22/06/2013 con atto n. 31;
- autorizzato, ai soli fini e per gli effetti della normativa di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 la liquidazione della somma complessiva di € 158.203,68 ai Sigg.ri Scarlata Alberto, Scarlata Laura e Scarlata Marcella, con quietanza del Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.a., Agenzia di Villalba;

- la Giunta Municipale, con atto deliberativo n. 133 del 24/12/2013, assegnava al Responsabile dell'Area III, per i provvedimenti di competenza, la complessiva somma di € 158.203,68 per procedere alla liquidazione ai Sigg.ri Scarlata Alberto, Laura e Marcella, con quietanza del Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.a., Agenzia di Villalba;

- la superiore spesa è da imputare, per € 12.419,89 sull'intervento 01.08.08 del cap. 9030 e per € 145.783,79 sull'intervento 2.01.06.02 del cap. 11810;

Considerato che:

- per riportare al sistema di bilancio la predetta somma, occorre liquidare ai Sigg.ri Scarlata Alberto, Laura e Marcella, con quietanza del Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.a., Agenzia di Villalba, la somma di € 158.203,68;



RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

VISTA la L.r. n. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA



- 1) di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
- 2) di impegnare la somma complessiva la somma di € 158.203,68 a valere, per € 12.419,89 sull'intervento 01.08.08 del cap. 9030 e per € 145.783,79 sull'intervento 2.01.06.02 del cap. 11810 per procedere alla liquidazione di quanto dovuto ai Signori Scarlata Alberto, Laura e Marcella, con quietanza del Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.a., Agenzia di Villalba, in forza della sentenza n. 594/2010 emessa dal Tribunale Civile di Caltanissetta;
- 3) di trasmettere l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di cui agli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
- 4) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On Line per la durata di giorni 15.

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

(Arch. Luigi Schifano)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luigi Schifano", written over a horizontal line.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, della spesa derivante dall'adozione della determinazione suesaosta e che sarà impegnata:

- sull'intervento 1.01.08.08, capitolo 9030 per l'importo di € 12.419,89;

- sull'intervento 2.01.06.02, capitolo 11810 per l'importo di € 145.783,79

del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013. *Imp. Prov. n° 113 e 114*

Villalba, li 27 DIC. 2013

IL CAPO AREA FINANZIARIA

(Rag. Giuseppe Plumeri)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al
_____ per 15 giorni consecutivi.

Villalba, li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
